



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

PROT. N. 6035

Turi, 15.03.2022

TRASMISSIONE: consegna a mano con firma p.r. (posta interna)

CIRCOLARE S.G. N. 3/2022

A tutti i DIPENDENTI COMUNALI

LORO SEDI

OGGETTO: istituto del WHISTLEBLOWING "Tutela del dipendente che segnala illeciti" - MG 5 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 34 del 10.03.2022

L'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*), all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

L'ultima riforma dell'istituto è intervenuta con la legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Con il termine **whistleblower** si intende il pubblico dipendente come inteso dal comma 2 dell'art. 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite e irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 ovvero che ne denuncia la commissione all'autorità giudiziaria o contabile.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ha adottato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", con le quali sono superate le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati.

La legge 179/2017 disciplina:

- **le segnalazioni di condotte illecite** di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- **le comunicazioni di misure ritenute ritorsive** adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

Come previsto dall'art 54-bis (art. 1, co. 1), le prime possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o all'ANAC. Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia «all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile».

Per quanto riguarda le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente all'ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1).

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutele allo stesso connesse i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato (cfr. infra, § 1.2);
- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

La legge prevede che **il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro**. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata all'Anac per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge.

Per misura discriminatoria o ritorsiva, la norma fa riferimento, da una parte, a misure sufficientemente tipizzate (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento), dall'altra, rinvia a misure indeterminate laddove si riferisce a misure "organizzative" aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024 è prevista tra le misure generali per la prevenzione della corruzione l'istituto del



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: segretario.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

WHISTLEBLOWING “Tutela del dipendente che segnala illeciti” (MG 5), disciplinando, tra l’altro, le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti al RPCT dell’Ente.

A tale proposito nel Piano è stato dato atto che il Comune di Turi ha avviato la procedura di adozione di un sistema applicativo informatico per acquisire e gestire le segnalazioni di condotte illecite del quale sarà data notizia in modo chiaro e visibile all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione di 1° livello “Altri Contenuti” – sezione di 2° livello “Whistleblowing” del proprio Sito istituzionale. L’infrastruttura applicativa in corso di adozione è una piattaforma software di *whistleblowing* esclusivamente dedicata, sviluppata per soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza, punto essenziale della procedura di *whistleblowing*, in linea con il dettato normativo e le nuove Linee guida Anac adottate con Delibera n. 469 del 09 giugno 2021.

Si accederà alla piattaforma informatica attraverso apposito *link* inserito all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione di 1° livello “Altri Contenuti” – sezione di 2° livello “Whistleblowing”.

Il soggetto segnalante, una volta entrato sulla piattaforma dovrà compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le varie Sezioni del *Format* messo a disposizione fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

Nelle more dell’attivazione del processo di gestione delle segnalazioni attraverso una procedura informatica le segnalazioni potranno essere presentate nel modo di seguito indicato, utilizzando il modulo di cui all’**Allegato N. 5 allegato in copia alla presente:**

- in forma cartacea in busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura “Riservata - Whistleblowing”;
- al seguente indirizzo di posta elettronica dedicata whistleblowing@comune.turi.ba.it, al quale accede con apposita password esclusivamente il Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Turi (BA) con OGGETTO “Riservata/ Whistleblowing”

Una volta attivata la procedura informatizzata le segnalazioni di illeciti dovranno essere presentate in via prioritaria attraverso questo canale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE



SEGNALAZIONI DI ILLECITI AL RPCT AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001
- WHISTLEBLOWER -

DATI SEGNALANTE

Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Qualifica servizio attuale:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:	
Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto:	
Telefono:	
E-mail:	

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi):	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Settore cui può essere riferito il fatto:	
Descrizione del fatto:	
La condotta è illecita perché:	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.